Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2493

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 2016

Modifiche al codice penale in materia di maggior tutela del domicilio e legittima difesa

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – La legittima difesa, intesa come autotutela, è prevista dall'ordinamento giuridico italiano nel caso in cui un cittadino si trovi in condizione di difendersi da un pericolo imminente senza che vi sia il tempo e il modo di fare ricorso alle Forze dell'ordine. La legittima difesa, quindi, scaturisce dall'esigenza, del tutto naturale, legata all'istinto, che suggerisce di reagire se si viene aggrediti, per evitare di subire un'offesa ingiusta. La legittima difesa, ad oggi, è disciplinata dall'articolo 52 del codice penale. Secondo l'attuale disciplina codicistica essa è delimitata dall'insorgenza del pericolo e dalla reazione difensiva. L'aggressione ingiusta, che si concretizza in un pericolo imminente, che, se non neutralizzato tempestivamente, può cagionare la lesione di un diritto personale o patrimoniale, può essere presupposto essenziale per la legittima difesa a condizione che la reazione, comunque, sia proporzionata all'offesa. La difesa si configura come legittima, pertanto, in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra l'offesa paventata e la reazione di difesa, l'unica possibile, sono praticamente contestuali. L'articolo 55 del codice penale, poi, disciplina l'eccesso colposo di legittima difesa ovvero le fattispecie in cui, pur in assenza della volontà di commettere un reato, nella reazione di difesa viene meno il requisito della proporzionalità. In questi casi l'onere della prova compete alla parte che ha posto in essere la reazione difensiva. In linea di principio quindi, l'autodifesa, oggi, può essere intesa come una condotta permessa dallo Stato ai cittadini che si trovano a subire un'ingiusta aggressione purché reagiscano «con proporzionalità». Sappiamo bene purtroppo, però, che questa impostazione normativa mal si presta a rispondere alle esigenze che una criminalità sempre più arrogante ci costringe a fronteggiare. La norma, infatti, lascia ampia discrezionalità al giudice che, di volta in volta, è chiamato a valutare la cosiddetta «proporzionalità» ovvero se il comportamento di difesa risulta essere o meno commisurato all'offesa subita.

Cicerone, nell'orazione *Pro T. Annio Milione*, sosteneva che il principio «*Vim vi repellere licet*» (è lecito respingere la violenza con la violenza) è una norma di diritto naturale che appartiene alla coscienza umana. Non appartengono, invece, alla coscienza umana le frequenti attività illecite che vengono perpetrate dalla criminalità nei luoghi privati e di lavoro altrui – al fine di ricavare un indebito impossessamento di beni – che procurano, spesso, offese e danni, anche gravi, non solo al patrimonio ma anche alle persone.

I cittadini, oggi, si trovano a dover difendere sé stessi, i propri familiari e i propri beni da vere e proprie sistematiche violazioni del domicilio o del proprio negozio o bottega, ad opera di criminali, solitari o che operano in bande, sempre più spietati, che sogliono introdursi, nelle ore diurne come in quelle notturne, nei negozi, nelle case e nei luoghi ove viene svolta un'attività lavorativa in genere, predando ogni cosa ritenuta «remunerativa» e mettendo a repentaglio l'incolumità di chiunque sia presente. Per tutelare maggiormente i cittadini da questo tipo di «predazioni», lo Stato, supremo garante della sicurezza pubblica e privata, deve consentire un regime di tutela attraverso una fattispecie della legittima difesa più ampia rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Chiunque violi la sfera privata, infatti, dovrebbe essere punito seve-

ramente e i cittadini onesti che, loro malgrado, subiscono le violazioni, dovrebbero essere fermamente tutelati senza alcun indugio. La prevenzione e la repressione dei reati infatti compete allo Stato; tuttavia è opportuno prevedere e predisporre strumenti più aggiornati e adeguati che in caso di pericolo imminente, e in mancanza della possibilità di usufruire di un tempestivo intervento delle Forze dell'ordine, consentano un intervento «in autotutela» che, poi, non rischi di trasformarsi in un *boomerang* per colui che prima subisce un'aggressione e, poi, subisce un processo per essersi autodifeso. Pur deplorando i luoghi comuni che paragonano colui che difende l'incolumità propria e della propria famiglia e i propri beni ad un novello «*city gunslinger*», si ritiene infatti che chiunque subisca una violazione in ambito familiare o professionale, con lesione della sfera privata e lavorativa della persona, meriti un livello di tutela superiore rispetto a quello attuale. Le norme oggi vigenti paiono poco appropriate e inadatte a rispondere alla domanda di sicurezza che proviene dalla società posta di fronte a fenomeni di criminalità sempre più aggressivi e feroci. Non è più tollerabile, infatti, che, come purtroppo è già accaduto, la vittima di un'azione di violenza sia ritenuta, paradossalmente e suo malgrado, una sorta di carnefice dell'aggressore. Al contrario occorre prevedere che le violazioni del domicilio siano severamente punite e che eventuali danni subìti dagli aggressori non rientrino nella responsabilità di colui che ha solo posto in essere un'azione di autodifesa. Di norma, qualunque azione di violenza o pericolo, comunque, è bene precisare, necessita del supporto e della collaborazione del sistema statale di pubblica sicurezza.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di modificare la disciplina penale e processuale relativa ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza, in particolare dal punto di vista sanzionatorio, in linea con la vieppiù crescente gravità dei fatti che riguardano l'impossessamento di beni in modo illecito. Non solo, però. Oltre ad aumentare complessivamente la cornice edittale, infatti, il presente disegno di legge si propone di prevedere anche un sistema più articolato di circostanze aggravanti per colui che si macchia di detti reati e di limitare le possibilità, per i condannati, di poter fruire dei benefici penitenziari oggi previsti dalle normative vigenti.

Per i reati di furto in abitazione, in particolare, violenti ed efferati poiché ledono la sfera personale delle persone nella loro intimità, il presente disegno di legge si propone di modificare l'articolo 624-*bis* del codice penale prevedendo un aumento delle pene edittali e non consentendo il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti. Allo stesso modo, si propone di modificare l'articolo 165 del codice penale prevedendo che la concessione della sospensione condizionale della pena, in caso di condanna del reo, sia subordinata al risarcimento integrale del danno subìto dalla parte offesa.

Con l'introduzione nel nostro ordinamento di dette modifiche si ritiene di poter dare una significativa risposta alla richiesta di maggior tutela che si leva forte dalla società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si configura come difesa legittima la condotta di colui che, nel contrasto di una violazione di domicilio o di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività imprenditoriale, commerciale o professionale allo scopo di commettere altri reati, compie qualsiasi atto per rendere inoffensivo l'aggressore».

Art. 2.

1. L'articolo 55 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 55. – *(Eccesso colposo)*. – Quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Le disposizioni concernenti i delitti colposi non si applicano nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 52».

Art. 3.

1. L'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 614. – *(Violazione di domicilio)*. – Chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestina-

mente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei predetti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ovvero è perseguibile d'ufficio se è stato commesso in occasione di altro reato perseguibile d'ufficio.

La pena è da due a sette anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Per qualunque danno subìto da chiunque commetta fatti con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, non si applica il risarcimento del danno».

Art. 4.

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-*bis*. – *(Furto in abitazione e furto con strappo)*. – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Fuori dai casi di cui all'articolo 630, se dal fatto deriva comunque la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona che si trova nei luoghi indicati dal primo comma, si applica la pena dell'ergastolo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. È sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quntità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Art. 5.

1. All'articolo 165 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis* del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

Art. 6.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente:«, 624-*bis*».

€ 1,00